



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371

segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE, DELLA DISPERSIONE E DELL’AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26 marzo 2015

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 CREMATORIO
- Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- Art. 4 CREMAZIONE DI RESTI MORTALI
- Art. 5 URNE CINERARIE
- Art. 6 DESTINAZIONE DELLE CENERI
- Art. 7 TRASPORTO DELLE CENERI
- Art. 8 TUMULAZIONE DELLE CENERI
- Art. 9 AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA
- Art. 10 CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA
- Art. 11 AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
- Art. 12 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE
- Art. 13 REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ E DESTINAZIONE
DELLE CENERI
- Art. 14 REGISTRO DELLE CREMAZIONI, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE
DELLE CENERI
- Art. 15 TARIFFE
- Art. 16 TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 17 LEGGI ATTI REGOLAMENTARI
- Art. 18 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
- Art. 19 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- Art. 20 RINVIO DINAMICO
- Art. 21 VIGILANZA E SANZIONI
- Art. 22 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri ad integrazione:

- del Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 106 del 25.09.1987, esecutiva a norma di legge, modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 06.06.2005, esecutiva a norma di legge, per quanto attiene all'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, nonché con deliberazione del C.C. n. 4 del 18.02.2011, esecutiva a norma di legge, con l'inserimento e la disciplina dell'istituto dell'immemorabile e, da ultimo, con deliberazione del C.C. n. 44 del 27.09.2012, esecutiva a norma di legge, per quanto attiene alla durata della concessione degli ossari;
- della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";
- della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2011, n. 12, recante: "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria";

ART. 2

CREMATORIO

1. Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di

decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti e con le modalità di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo, privo della firma autenticata del coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- b) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- c) iscrizione, certificata dal Rappresentante Legale, ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alle Associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- d) iscrizione nell'apposito Registro comunale in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione;
- e) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza in vita o anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

ART. 4

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI

1. E' consentito cremare i resti mortali mineralizzati e non mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, previo consenso dei familiari, nelle forme previste dal precedente art. 3, comma 1 lett. e) , non è necessaria la documentazione di cui al precedente art. 3 comma 1, lett. a), ed è competente il Comune ove sono sepolti i resti stessi.
2. In caso di irreperibilità dei familiari, si procede alla cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.

ART. 5

URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.
2. Le urne cinerarie devono essere di materiale idoneo che garantisca la conservazione delle ceneri in relazione alla loro destinazione.

ART. 6

DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivante dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in nicchie, loculi (ove sia presente o meno un feretro), loculi ossari, tombe di famiglia, cappelle, oppure in sepoltura privata;
 - b) affidate per la conservazione a familiare o ad altra persona a ciò autorizzata;
 - c) disperse nelle aree consentite;
 - d) collocate in cinerario comune.
2. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo.

ART. 7

TRASPORTO DELLE CENERI

1. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni previste dalla legge, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ART. 8

TUMULAZIONE DELLE CENERI

1. La tumulazione delle ceneri può avvenire per:

- a) le ceneri delle persone decedute nel territorio comunale qualunque ne sia stata, in vita, la residenza;
- b) le ceneri delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza o iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;
- c) le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata;
- d) le ceneri di persone non residenti e decedute fuori Comune previa richiesta ed autorizzazione da parte del Comune di Moggio Udinese.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, per il Comune di Moggio Udinese dal Titolare della P.O. Area Amministrativa Demografica e Sociale.

2. L'affidamento dell'urna cineraria e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal

familiare, può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto che deve risultare da disposizione testamentaria o da dichiarazione resa al Comune di residenza o di decesso , dal defunto stesso o dal coniuge o, in difetto di questi dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi.

3. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad Associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato da cui risulti la volontà di affidare le proprie ceneri ad una persona specifica, anche diversa dal familiare. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Legale Rappresentante dell'Associazione.

4. Le ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali di cui all'art. 4 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Amministrativo. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrono all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

5. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria deve essere comunicata dal Titolare della P.O. Area Amministrativa Demografica e Sociale al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

6. La richiesta di affidamento deve essere presentata al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri e deve contenere oltre la qualità di avente diritto all'affidamento, quanto segue:

- a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni del luogo di decesso e della cremazione;
- b) i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;

- c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna nonché di rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia con particolare riferimento alla conoscenza:
- delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e altre
 - norme del Codice Penale in materia;
 - che l'urna sigillata dovrà essere conservata in modo da permettere l'identificazione de dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza e custodita in modo da consentire una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione;
 - che dovrà essere data tempestiva comunicazione in caso di eventuale trasferimento o variazione di residenza;
 - che, in caso di rinuncia all'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, impegnandosi ad assumersi gli eventuali oneri;
 - l'insussistenza di eventuali impedimenti alla consegna dell'urna derivanti da vincoli determinanti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- d) la conoscenza delle possibili sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa regionale e l'assenso all'accesso da parte del personale comunale ai locali dove ha luogo la conservazione delle ceneri ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni della conservazione anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

ART. 10

CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale, diversamente dovrà essere indicato il luogo nel quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario assicura la diligente custodia dell'urna garantendo che la stessa sia conservata in luogo confinato e stabile e sia protetta da possibili asportazioni, apertura o rotture accidentali. L'indicazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) devono essere ben visibili dall'esterno.
3. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
4. Il Comune può procedere in qualsiasi momento, mediante la Polizia Locale, a controlli periodici per verificare la corretta collocazione e conservazione delle ceneri.
5. L'affidatario ha l'obbligo di informare il Comune di eventuali cambi del luogo (all'interno del comune o nuovo comune) di conservazione dell'urna entro 15 giorni. Tale comunicazione deve essere inoltrata, sempre a cura dell'affidatario, al Comune di nuova destinazione delle ceneri.
6. L'affidatario può recedere all'affidamento delle ceneri mediante idonea dichiarazione al Comune. L'urna viene quindi consegnata e conservata presso il cimitero comunale, ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.
8. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il Titolare della P.O. Area Amministrativa Demografica e Sociale deve dare informazione della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto ed anche al Comune di precedente affidamento, se diverso.

ART. 11

AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata al Comune ove avviene la dispersione e, se

diverso, al Comune di ultima residenza del defunto.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà espressa dal defunto, in forma scritta, indicando il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione stessa, secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria autografa del defunto, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione resa dal defunto al Comune di residenza fatta salva l'eventualità di una dichiarazione contraria autografa, come indicato nel punto precedente;
- c) per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad Associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le ceneri siano disperse, il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo della dispersione. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Legale Rappresentante dell'Associazione.

3. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, termine entro il quale la dispersione deve avere luogo, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli addetti comunali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

4. La dispersione è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza vi provvede il coniuge, o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario, il Rappresentante Legale di

Associazioni che abbiano tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale individuato dal Comune.

5. Chi esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve dichiarare sotto la propria responsabilità che la dispersione è avvenuta nel luogo autorizzato. Per la dispersione all'interno dell'area cimiteriale la dichiarazione va redatta dagli addetti comunali.

6. Le ceneri possono essere disperse in :

- a) apposita area che verrà individuata all'interno dei Cimiteri comunali;
- b) in natura e solo all'aperto:
 - all'interno del territorio comunale lontano dai centri abitati a distanza non inferiore a 200 mt. da qualsiasi insediamento abitativo;
 - in montagna, in aree naturali, in mare, nei laghi, nell'alveo dei fiumi e dei torrenti purché nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- c) aree private all'aperto, a distanza non inferiore a 200 m da insediamenti abitativi, con il consenso formale del proprietario che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compensi per l'assenso alla dispersione. Al momento effettivo della dispersione delle ceneri bisogna verificare che il proprietario dell'area interessata sia il medesimo e non siano intervenuti passaggi di proprietà, nel qual caso necessita acquisire il consenso del nuovo proprietario.

7. Le ceneri non possono essere disperse in edifici o altri luoghi chiusi.

8. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

10. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente normativa, ove le ceneri saranno disperse.

ART. 12

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, Il Comune di Moggio Udinese potrà individuare nei Cimiteri comunali un apposito spazio nel quale, a scelta del defunto o dei soggetti di cui all'art. 42, comma 8, lettere a), b) e c) della L.R. 12/2011, potrà essere realizzata apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti

ART. 13

REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ

E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Il Comune istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile, un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento e/o alla dispersione delle proprie ceneri.

2. Tale registro dovrà contenere:

- i dati anagrafici e di residenza del soggetto manifestante la volontà;
- la modalità in cui la volontà è stata espressa;
- la destinazione delle ceneri;

- luogo della tumulazione (nicchie cinerarie, loculi, loculi ossari, tombe di famiglia, cappelle o altre strutture autorizzate);
 - luogo della conservazione e dati anagrafici e di residenza dell'affidatario;
 - luogo della dispersione e dati anagrafici e di residenza dell'esecutore.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte in detto registro.

ART. 14

REGISTRO DELLE CREMAZIONI, AFFIDAMENTO E DISPERSIONI DELLE CENERI

1. Il Comune istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile, un apposito registro in cui sono annotate tutte le autorizzazioni alla cremazione rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e successive variazioni. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

ART. 15

TARIFFE

1. Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione delle ceneri interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

ART. 16

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali

in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 17

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le seguenti norme:

la Legge Regionale - Friuli Venezia Giulia - 21 ottobre 2011, n. 12, recante: “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”;

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”;

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 18

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti con particolare riferimento a quelle contenute nel

Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 106 del 25.09.1987, esecutiva a norma di legge, modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 06.06.2005, esecutiva a norma di legge, per quanto attiene all'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, nonché con deliberazione del C.C. n. 4 del 18.02.2011, esecutiva a norma di legge, con l'inserimento e la disciplina dell'istituto dell'immemoriale e, da ultimo, con deliberazione del C.C. n. 44 del 27.09.2012, esecutiva a norma di legge, per quanto attiene alla durata della concessione degli ossari.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

ART. 19

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il Regolamento stesso viene altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

ART. 20

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 21

VIGILANZA E SANZIONI

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comunicando le sanzioni stabilite da Leggi e Regolamenti, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, dall'art. 107 del D.P.R. 285/1990 nonché dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.
3. In particolare la violazione delle disposizioni sul luogo di dispersione, sull'affidamento e sulle caratteristiche delle urne come stabilito dalla L.R. n. 12 del 21.10.2011, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 51 della medesima Legge Regionale.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione della deliberazione di adozione.

Moggio Udinese, 26 marzo 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Martino Del Negro)

IL SINDACO

(ing. Giorgio Filafarro)